TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna: 13 luglio 1990, n. 593.

È legittima l'esclusione dal voto dell'elettore che insista nel consegnare la scheda piegata in modo errato.

Omissis
DIRITTO - L'eccezione pregiudiziale è manifestamente infondata muovendo dall'estemporanea affermazione che la documentazione allegata a corredo del ricorso ne costituisca parte integrante.
Il ricorso è infondato, peraltro, nel merito.
Con l'unico motivo dedotto i candidati … e … denunziano la pretesa illegittimità dell'esclusione dal voto, decisa dal Presidente della sezione unica in cui si sono svolte le elezioni nel Comune di …, dell'elettrice iscritta al n. 247 della lista elettorale.
Dal verbale delle operazioni elettorali (par. 24, pag. 15) risulta che tale esclusione è avvenuta in applicazione dell'art. 50 del T.U. n. 570, poiché l'elettrice "ha riconsegnato la scheda piegata in modo errato nonostante i ripetuti richiami del Presidente".
Ora, ammesso che si possa convenire sul fatto che la norma anzidetta non sia del tutto pertinente alla fattispecie verbalizzata, ciò non di meno, alcuna conseguenza è possibile trarne circa l'asserita illegittimità dell'esclusione dell'elettrice. Rileva invero, com'è noto, il profilo sostanziale della vicenda e quindi la sua assumibilità nella disciplina giuridica della corretta espressione del voto contenuta nel T.U. sopra richiamato.
In quest'ambito è pertinente il richiamo all'indeclinabile principio della segretezza del voto ed alle norme concernenti le modalità attraverso le quali è garantito all'elettore il potere-dovere della segretezza.
Tra le parti è pacifico che la scheda reiteratamente consegnata all'elettrice per essere inserita nell'urna, per il modo in cui era stata piegata da un lato non consentiva di verificarne la regolare autenticazione con il bollo della sezione, dall'altro era manifestamente riconoscibile per cui poneva in essere sostanzialmente una espressione di voto palese.
Ad avviso del Collegio tale indiscussa circostanza è da sola del tutto idonea a legittimare l'esclusione dal voto, senza che sia invocabile in contrario alcuna violazione del diritto costituzionale della elettrice di esprimere il voto.
Quest'ultimo è garantito, infatti, nell'ambito dell'osservanza delle norme che lo regolano, e non anche nel caso in cui la volontà di voto si esprima in forme oggettivamente irrituali.
In verità i ricorrenti censurano il comportamento del Presidente della Sezione non tanto in relazione all'esattezza della determinazione finale adottata, ma in relazione all'asserito dovere di adoperarsi in tutti i modi affinché all'elettrice fosse possibile votare.
Di tale dovere, ancorché non sancito nelle norme, non è contestata l'esistenza, quantomeno ove inteso come obbligo di declinare le norme del caso e di ammonire (rinviandolo se del caso in cabina) l'elettore o l'elettrice circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro inosservanza.
Il verbale delle operazioni elettorali del Comune di …, il cui contenuto non è stato affatto disconosciuto dai ricorrenti, dà la misura del corretto svolgimento, da parte del Presidente, della sua funzione.
Risulta, invero, che il modo errato in cui è stata piegata la scheda dall'elettrice è rimasto tale "nonostante i ripetuti richiami del Presidente".
Per di più (a prescindere dalle attestazioni prodotte dai resistenti) dalle attestazioni giurate prodotte dagli stessi ricorrenti risulta che l'elettrice era stata reiteratamente rimandata in cabina, affinché procedesse alla piegatura della scheda nel modo prescritto.
Omissis.